

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL VENETO

nell'adunanza del 27 ottobre 2011 composta da:

Dott.ssa Enrica DEL VICARIO	Presidente
Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA	Consigliere
Dott. Aldo CARLESCHI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Referendario relatore
Dott. Tiziano TESSARO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei
conti con delibera n. 14/2000 in data 16 giugno 2000, modificato da
ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno

2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria

la Sezione regionale di controllo;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18

ottobre 2001, n. 3, ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva,

approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile

2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR

del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in

sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere del Presidente della Provincia di Venezia,

prot. n. 58641 del 9 agosto 2011, acquisita al prot. CdC n. 00005120-

10/08/2011-SC_VEN-T97-A;

VISTA l'ordinanza n. 131/2011 con la quale il Presidente ha convocato la

Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore

FATTO

Il presidente della provincia di Venezia con la richiesta in esame formula alla

Sezione tre quesiti in merito alla corretta applicazione di alcune disposizioni del

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n.

122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di

competitività economica" (di seguito d.l. 78/2010) che di seguito vengono evidenziati.

1). Il primo quesito riguarda il significato da attribuire all'espressione "*La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio*", utilizzata nell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 3, del d.l. 78/2010. L'ente chiede se nella "retribuzione di servizio", ai fini dell'applicazione della decurtazione del dieci per cento prevista dalla richiamata norma, vada incluso il compenso aggiuntivo corrisposto al segretario generale incaricato delle funzioni di direttore generale, ai sensi dell'art. 44 del CCNL della categoria. Disposizione quest'ultima che prevede l'erogazione al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale ai sensi dell'art. 108 del T.U.E.L. d.lgs. 267/2000 in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento, una specifica indennità. In base alle argomentazioni prospettate dalla Provincia di Venezia nel caso di affidamento al segretario generale di un incarico di Direttore generale ex art. 108 del T.U.E.L. l'indennità percepita da quest'ultimo non dovrebbe essere decurtata nella misura prevista dalla norma. Ciò in quanto, a detta dell'ente, l'indennità incrementando la retribuzione complessiva del dipendente, dovrebbe trovare già una sua specifica riduzione con l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9 rubricato "*Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego pubblico*", comma 2, del d.l. 78/2010, che prevede una riduzione del 5 e del 10% delle retribuzioni del dipendente pubblico in relazione al superamento delle soglie di reddito rispettivamente dei 90 e dei 150 mila euro.

Per il soggetto richiedente il parere l'ultimo periodo del citato comma 3, laddove si prevede che *"La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio"* in una interpretazione strettamente letterale indurrebbe a ritenere che la misura riduttiva ivi contenuta non debba estendersi al trattamento retributivo di servizio del segretario del quale farebbe parte anche l'indennità a quest'ultimo attribuita nel caso di svolgimento delle funzioni di direttore generale. Inoltre, per l'ente, le due disposizioni (art. 6, comma 3 e art. 9, comma 2) non dovrebbero cumularsi stante il carattere selettivo che il legislatore estivo 2010 avrebbe impresso alle disposizioni in relazione all'ambito delle categorie dei destinatari (da un lato gli *"apparati politici ed amministrativi"* e dall'altro *"l'impiego pubblico"*) delle misure riduttive della spesa.

2). Con il secondo quesito la provincia di Venezia chiede se la medesima disposizione di cui all'art. 6, comma 3, vada applicata anche ai compensi del difensore civico. Evidenzia l'ente che a favore dell'esclusione dalla decurtazione dell'indennità del difensore civico, milita la considerazione che tale istituto è previsto e disciplinato dal testo unico sugli enti locali e trova la sua regolamentazione nell'ambito degli istituti di autonomia delle Province (art. 11 del d.lgs. 267/2000). Per altre fattispecie attinenti a trattamenti retributivi degli amministratori locali, cui tale figura è assimilabile, in considerazione del carattere latamente politico della sua nomina, si è sostenuta la tesi dell'esclusione delle riduzioni

non nominali del d.l. 78/2010 sull'assunto della esclusività della disciplina prevista dal testo unico degli enti locali.

3). Con il terzo ed ultimo quesito il rappresentante legale dell'ente chiede se la nomina di membri dei Consigli di amministrazioni di società a totale partecipazione pubblica, effettuata direttamente dalle Assemblee societarie, laddove i predetti soggetti siano titolari di cariche elettive in amministrazioni locali diverse da quelle della Provincia, sia da ricomprendere nell'ambito dell'art. 5, comma 5, del decreto n. 78/2010. Evidenzia l'ente richiedente che il dubbio interpretativo sussiste per i casi in cui la nomina è effettuata dall'assemblea della società partecipata (e non dalla provincia) e la società non è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni inserite nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 196 del 2009, come richiede la disposizione richiamata.

DIRITTO

Occorre valutare, in via preliminare, secondo gli ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la resa dei pareri, indicati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con atto di indirizzo del 27 aprile 2004, e con deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

In relazione alle condizioni soggettive la richiesta, formulata, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., dall'organo politico di vertice e rappresentante legale della Provincia di Venezia, è da ritenersi ammissibile.

In ordine, poi, al requisito oggettivo, occorre accertare se la richiesta di parere sia attinente alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i caratteri della generalità ed astrattezza, se non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, in particolare se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l'ambito sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio dinanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti o di contenzioso penale, amministrativo o civile.

Per quanto riguarda l'attinenza alla materia della contabilità pubblica, si richiama la delibera n. 54/2010 con la quale le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, in sede di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art.17, comma 31, del decreto legge n.78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.102/2009, hanno ulteriormente delineato un concetto unitario della nozione di contabilità pubblica, riferito al *"sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici"*; la predetta nozione è, comunque, da intendersi *"in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"*.

La richiesta di parere in esame è ammissibile anche dal punto di vista oggettivo in quanto rispondente a tutti i parametri suindicati ed in particolare riconducibile all'ambito della contabilità pubblica riguardando l'applicazione e l'interpretazione di norme che hanno diretto riflesso sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici (art. 5 e 6 - riduzione dei costi degli apparati amministrativi - e art. 9 - contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - del d.l. 31 maggio 2010 n. 78).

Di seguito si esaminano nel merito i tre quesiti posti dalla Provincia di Venezia:

1).La disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del d.l. 78/2010, oggetto di interpretazione, si colloca nel quadro delle norme vincolistiche e restrittive con le quali il legislatore nella manovra estiva 2010 ha cercato, nell'ambito di una procedura di risanamento dei conti pubblici che si protrae da qualche anno, di ridurre ulteriormente i costi degli apparati politici e amministrativi attraverso l'introduzione di tagli lineari di spesa. Al Capo II del decreto, rubricato *"Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi"* si colloca appunto l'art. 6 rubricato *"Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"* che al comma 3 recita *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui*

al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio”.

Il Collegio, innanzi tutto rileva che, in relazione alla specifica questione che emerge dal quesito, vi sono già state delle precedenti pronunce da parte della Sezione di controllo per la Toscana e di quella per la Lombardia.

La sezione toscana, in relazione ad un articolata richiesta di parere in ordine all'interpretazione di alcune disposizioni della manovra estiva 2010, con riferimento alla possibile applicazione delle riduzioni del 10% di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. 78/2010 anche al segretario generale con incarico di dirigente generale e al difensore civico ha evidenziato che *“solo una interpretazione del testo di legge da ultimo indicato, nel senso*

di prevedere una generalizzata applicazione della decurtazione imposta dal legislatore nei confronti degli enti locali, comprendendo anche l'istituto del difensore civico comunale e del Direttore generale, atteso il riferimento ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, conferisca effettività al disegno di contenimento dei costi della macchina amministrativa e quindi, più in generale, nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica finalizzate al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (in senso conforme Sezione controllo Lombardia/90/2011/PAR e n.1072/2010, e Sezione controllo Toscana n. 204/2010). Conclusivamente affermando, per quanto qui di interesse, che "La figura del direttore generale, qualora incaricato ai sensi dell'art. 108 TUEL, soggiace invece al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del citato D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010".(Sezione regionale di controllo per la Toscana deliberazione n. 67/2011/PAR).

Di contrario avviso si pone la Sezione di controllo per la Lombardia che, in merito ad una richiesta di parere avente ad oggetto l'applicabilità della riduzione del 10% all'indennità di direzione corrisposta al Segretario Generale di un Comune, ha affermato che *"il Collegio valorizza un'interpretazione del testo di legge da ultimo indicato nel senso di una generalizzata applicazione della decurtazione imposta dal legislatore nei confronti degli enti locali, comprendendo in tale riduzione la remunerazione delle funzioni di direttore generale(anche laddove*

attribuite al Segretario generale), atteso l'espresso riferimento letterale ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Siffatta esegesi conferisce, altresì, in un'ottica teleologica – sistematica, effettività al disegno di contenimento dei costi dell'apparato amministrativo e, quindi, più in generale nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa finalizzate al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (cfr. Sez. controllo Toscana n. 67/2011)". (Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 315/2011/PAR).

Questa Sezione di controllo, pur rilevando un contrasto interpretativo come emerge dal quadro sopra evidenziato, ritiene di poter condividere la posizione interpretativa assunta dalla sezione di controllo per la Toscana nella delibera n. 67/2011/PAR anche in relazione alle considerazioni che di seguito si evidenziano.

L'articolo 44 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali 1998-2001 recante Trattamento economico del segretario con funzioni di Direttore Generale prevede "1. Al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U. n. 267/2000, nell'ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa". La stessa rubrica dell'articolo 44 del C.C.N.L. denota un chiaro riferimenti

dell'indennità come "trattamento economico" del segretario per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale, indennità che si somma e non si sostituisce alla retribuzione di posizione e che assume dunque, un carattere di corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni ulteriori.

Peraltro appare utile evidenziare che il vigente contratto collettivo di categoria, all'art. 41, comma 4, riconosce agli enti la possibilità di attribuire al segretario, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, una maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41, comma 3, secondo condizioni, criteri, parametri da definirsi in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale. Alla luce di quanto evidenziato si deve ritenere che quella definita "indennità" corrisposta al segretario per l'esercizio delle funzioni di direttore generale altro non è se non una componente della retribuzione complessiva che, seppur non ricompresa nelle altre voci della retribuzione come individuate nell'articolo 37 (rubricato "Struttura della retribuzione") del citato C.C.N.L., si somma ad esse. Detta indennità, comunque, assume carattere di controprestazione verso lo svolgimento di una funzione precipua (direttore generale): essa costituisce *"il corrispettivo per l'esercizio di ulteriori funzioni e l'assunzione delle relative responsabilità"* (così, in ultimo, Sezione Giurisdizionale Puglia n. 944 del 2008). Peraltro, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti con sentenza n. 2/2009/QM,

seppur interessate su una questione di massima vertente sulla computabilità o meno di detta indennità nella quota di pensione prevista dall'art. 13, co. 1, lett. a, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 503 (c.d. quota A)", hanno avuto modo di affermare che *"In effetti, poiché l'art. 44 del CCNL del 16.5.2001 stabilisce anche che la misura dell'indennità è "determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa", sembra difficile negare che il compenso in questione, come ha rilevato la Procura Generale, sia in realtà "legato alle effettive disponibilità finanziarie dell'ente più che alla quantità e qualità del servizio prestato". Ma ciò incide sulla quantificazione del compenso, non sulla sua natura, che consiste pur sempre nella remunerazione, sia pure in misura ampiamente variabile, di un'ulteriore attività lavorativa".* Seppur rilevando che *"L'art. 44 del citato CCNL, che come appena rilevato attribuisce all'indennità in esame una finalità comunque remunerativa, ne esclude invece chiaramente la fissità: demanda infatti all'ente locale la più ampia discrezionalità nella determinazione della misura del compenso, senza predeterminare alcun specifico criterio".* Ed ancora che *"Va poi rilevato che l'indennità in esame è corrisposta "in aggiunta" alla "retribuzione di posizione" ma resta da questa chiaramente distinta, non solo per le diverse già evidenziate modalità di determinazione, ma anche e soprattutto per la differente natura: compensa infatti un eventuale incarico aggiuntivo, e*

non la normale attività lavorativa connessa alla funzione di segretario comunale o provinciale”.

Questo Collegio ritiene che l'indennità in questione abbia una natura retributiva, in quanto corrispettivo per la funzione svolta corrisposta non ad un soggetto che assume un incarico di tipo onorario ma ad un soggetto (il segretario) che si annovera tra i pubblici dipendenti dell'ente locale.

Giova a tal proposito, richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità proprio in merito alla distinzione tra funzionari onorari e pubblici dipendenti e di conseguenza, in relazione al relativo compenso, tra “indennità” e retribuzione. Infatti, la *“figura del funzionario onorario, che ha carattere residuale rispetto a quella del pubblico dipendente senza che pertanto possa ipotizzarsi un tertiumgenus neppure sotto il profilo della parasubordinazione, si configura ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico-discrezionale), l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della p.a. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario), lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico*

impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso), il carattere retributivo, perché inserito in un rapporto sinallagmatico, del compenso percepito dal pubblico dipendente (rispetto al carattere indennitario e di ristoro delle spese rivestito dal compenso percepito dal funzionario onorario), la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego (a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario). (Cass., sez. un., 10-04-1997, n. 3129/1997).

Emerge dal quadro ricostruttivo delineato che la retribuzione corrisposta al segretario, che ricopre l'incarico di direttore generale, seppur qualificata quale "indennità" non appare configurabile come tale in quanto non attribuita ad un funzionario onorario ma ad un pubblico dipendente e la mancanza di fissità e di continuità della stessa, alle quali la richiamata sentenza delle Sezioni Riunite 2/2009/QM riconduce l'impossibilità di computare il relativo importo nella quota A ai fini previdenziali, non fa venir meno in carattere di componente della retribuzione della prestazione svolta in qualità di direttore generale. Si potrebbe obiettare a tale conclusione che, comunque, la disposizione di cui all'art. 6, comma 3 prevede il taglio del 10% anche alle "*retribuzioni o le altre utilità comunque denominate*" ma tale obiezione appare superabile ricorrendo ad una complessiva lettura della disposizione di cui

trattasi alla luce del complesso quadro della disciplina sui tagli della spesa nello stesso decreto contenuti. Infatti, se il legislatore estivo si è preoccupato di inserire nell'ultimo periodo di detto comma la specifica previsione che *"La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio"*, molto probabilmente intendeva sottrarre alcune forme di retribuzione – quelle di servizio- alla riduzione del 10%. Ciò, alla luce del fatto che nel sistema delineato dal d.l. 78/2010, il concorso ai risparmi di spesa attuato con appositi tagli ha riguardato anche i trattamenti economici complessivi, quelli cioè percepiti dai dipendenti pubblici ma, come anche prospettato dall'ente richiedente il parere, per effetto delle misure contemplate nell'articolo 9, che al comma 2 prevede *"In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000*

euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro.....". Appare infatti condivisibile la lettura fornita dalla stessa provincia di Venezia circa il carattere selettivo che il legislatore estivo avrebbe impresso alle disposizioni in relazione all'ambito dei destinatari delle misure riduttive. Infatti, al Capo II del decreto, rubricato *"Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi"* si colloca l'art. 6 che qui interessa, rubricato *"Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"* mentre al Capo III rubricato *"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza"* si colloca l'articolo 9 recante *"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico"*.

La netta distinzione tra le due misure in relazione agli ambiti destinatari induce a ritenere anche la loro non cumulabilità: tesi peraltro rafforzata dalla ricordata preoccupazione di sottrarre alla decurtazione del 10% il trattamento retributivo di servizio. Quest'ultimo, ritiene il Collegio, nel caso del segretario che svolge funzioni di direttore generale, risulta composto da tutte le voci del ricordato articolo 37 del C.C.N.L. e anche da quella voce, definita "indennità", prevista dall'articolo 44 del ricordato contratto. Alla luce di quanto evidenziato ed anche della ritenuta natura retributiva e non indennitaria di detta indennità, consegue la non applicabilità alla stessa della decurtazione del 10% prevista dal comma 3, dell'articolo 6 di cui trattasi.

2).In merito al secondo quesito, la Sezione richiamando quanto delineato al precedente punto 1 in ordine alla distinzione tra il difensore civico, quale funzionario onorario (sulla qualificazione del difensore civico quale funzionario onorario si veda tra tutte la sentenza del Consiglio di stato, sez. V, 14.1.2009, n. 105), e il pubblico impiegato, ritiene che il compenso che percepisce il difensore civico avendo carattere indennitario rientra sicuramente nel novero di quelle voci soggette al taglio lineare del 10% di cui trattasi. Si deve rilevare che sul punto, oltre alla già richiamata deliberazione della sezione di controllo per la Toscana n. 67/2011/PAR, che come visto include l'indennità del difensore civico nel novero di quelle soggette al taglio del 10% previsto dall'articolo 6, comma 3 (posizione confermata dalla stessa Sezione con la deliberazione n. 196/2011/PAR), si è pronunciata nello stesso senso anche la sezione regionale di controllo per la Lombardia. Quest'ultima ha affermato che *"la Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine all'applicazione, nelle more della scadenza naturale del difensore civico comunale, della riduzione percentuale, pari al 10%, prevista dalla norma di cui all'art. 6 comma 3 del d.l. n. 78/2010. Al riguardo il Collegio non può non richiamarsi alle osservazioni interpretative del testo di legge da ultimo indicato contenute nel parere reso in data 23 dicembre 2010 con deliberazione n.1072/2010, concludendo per la generalizzata applicazione della decurtazione imposta dal legislatore nei confronti degli enti locali anche con riferimento all'istituto del difensore civico"*

comunale, rientrando nel disegno di contenimento dei costi della macchina amministrativa e quindi, più in generale, nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica finalizzate al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica". (Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 90/2011/PAR).

3). Con l'ultimo quesito posto dalla Provincia di Venezia si chiede se la nomina di membri dei Consigli di amministrazioni di società a totale partecipazione pubblica, effettuata direttamente dalle Assemblee societarie, laddove i predetti soggetti siano titolari di cariche elettive in amministrazioni locali diverse da quelle della Provincia, sia da ricomprendere nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010 norma che preclude ogni forma di retribuzione per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni *"...che può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni presenza non possono superare l'importo di 30 Euro a seduta"*.

La disposizione in esame nel contesto delle complessive disposizioni contenute nella manovra estiva 2010 tese alla riduzione delle spesa pubblica attraverso una serie di tagli lineari è finalizzata a ridurre i costi di funzionamento degli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni è collocata al Capo II del d.l. 78/2010, rubricato *"Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi"*.

La stessa, in effetti dispone che *“Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta”*. Peraltro l'ambito applicativo della norma viene individuato puntualmente dal legislatore laddove si fa espresso riferimento alle *“pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196”*. Tale ultima disposizione è contenuta nell'art. 1, nella Legge 31 dicembre 2009 n. 196, di riforma della contabilità pubblica. Detto articolo recante *“Principi di coordinamento e ambito di riferimento”* prevede al comma 2 che *“Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari”* ed al successivo comma 3 che *“La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio”*. E' da rilevare che la norma di cui all'art. 5, comma 5, del d.l. 78/2010 delimita l'ambito di applicazione seguendo un metodo di redazione del testo legislativo ormai consolidato che individua la platea dei destinatari della normativa facendo riferimento agli

elenchi che annualmente l'ISTAT redige per delimitare l'ambito delle pubbliche amministrazioni ai fini del calcolo del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Tale tecnica consente di determinare chiaramente se un organismo sia annoverabile all'interno della pubblica amministrazione attraverso la semplice verifica della presenza di detto elenco. Con la conseguenza che la mancata previsione nello stesso comporta come nel caso dell'articolo 5, comma 5, la non applicazione delle misure di taglio lineare della spesa poste a carico delle pubbliche amministrazioni.

La Sezione, alla luce delle evidenziate considerazioni ed in base ad una stretta interpretazione letterale della disposizione in esame, ritiene che qualora il soggetto che conferisca l'incarico sia una società non ricompresa nell'elenco di cui ai commi 2 e 3 della legge 196/2009, non trovi applicazione il ricordato art. 5, comma 5.

Questa Sezione di controllo, quanto ai quesiti di cui ai punti 2) e 3) rende il parere nel senso sopra riportato mentre in relazione al quesito di cui al punto 1), alla luce di quanto sopra evidenziato e tenuto conto del contrasto interpretativo tra la propria posizione (conforme a quella che emerge dalla deliberazione n.67/2011/PAR della Sezione Toscana) e quella risultante dalla richiamata deliberazione 351/2011/PAR della Sezione Lombardia, ritiene che ricorra una delle ipotesi in cui, in applicazione della deliberazione delle SS.RR. in sede di controllo n° 8 del 26 marzo 2010, la questione vada rimessa alle Sezioni Riunite per il tramite del Presidente della Corte dei conti.

Ciò, affinché le stesse Sezioni Riunite “adottino pronuncia di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo”.

In particolare il quesito posto all’attenzione delle Sezioni Riunite risulta essere il seguente: se la decurtazione del dieci per cento prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, vada applicata all’indennità, prevista dall’art. 44 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali, corrisposta al segretario generale (della provincia in questo caso) incaricato, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 267/2000, delle funzioni di direttore generale.

P.Q.M.

la Sezione in merito alla richiesta pervenuta dalla provincia di Venezia rende il parere sui quesiti di cui ai punti 2) e 3) e sospende la pronuncia sul quesito di cui al punto 1).

Di conseguenza delibera la proposta al Signor Presidente della Corte dei conti di volere deferire alle Sezioni Riunite la questione di massima come sopra delineata ai sensi dell’art. 17 comma 31, del D.l. 78/09 convertito in L. 102/2009.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, all’ufficio di Presidenza della Corte dei conti ed al Presidente della Provincia di Venezia.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 27 OTTOBRE 2011.

Il Relatore

Il Presidente

f.to Dott. Giampiero Pizziconi

f.to Dott.ssa Enrica del Vicario

Depositato in Segreteria il 17/11/2011

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(f.to dott.ssa Raffaella Brandolese)